



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2017

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge.....	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge di cui si propone la conversione in legge reca una proroga di termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

In particolare, si prorogano dal 31 marzo al 21 aprile 2017 i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la dichiarazione prevista dal comma 1 del citato articolo 6; ciò allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto, definitorio.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento di modifica contenuto nell'articolo 1 non incide sulle stime di gettito da definizione agevolata, né sulla distribuzione dello stesso negli anni 2017 e 2018, atteso che la proroga non investe la scadenza delle rate nelle quali il debitore può eseguire il versamento delle somme dovute a seguito della definizione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito:

g
b

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 MAR. 2017

Luigi Passerelli



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017

Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di dettare disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine di consentire di prorogare i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la prevista dichiarazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di definizione agevolata)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI – PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

